



PROT. N. 1235

POZZA DI FASSA, 31 gennaio 2014

OGGETTO: **Ordinanza n. 3/2014 - CONTINGIBILE ed URGENTE**

IL SINDACO

Sentito il parere del Presidente della Commissione Valanghe del Comune di Pozza di Fassa in relazione al forte pericolo di valanghe sul tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" nel tratto corrispondente alla strada comunale della Val de Sèn Nicolò dalla località "Val de Bufaure" in poi, e sull'intero tratto del tracciato escursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA", in conseguenza alle recenti abbondanti nevicate;

Vista la propria ordinanza n. 91/2013 di data 5 dicembre 2013 relativa alla disciplina della circolazione sui tracciati escursionistici descritti;

Considerato che alla data odierna, in deroga alla predetta ordinanza, sono state rilasciate autorizzazioni per il transito di veicoli a motore su detti tracciati escursionistici;

Accertata la necessità di adottare Ordinanza contingibile ed urgente tesa a realizzare, a tutela della pubblica incolumità, il divieto di transito per pedoni e veicoli sul tracciato escursionistico "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" nel tratto corrispondente alla strada comunale della Val de Sèn Nicolò dalla località "Val de Bufaure" in poi e sull'intero tratto del tracciato escursionistico "GARDECIA", stante l'elevato pericolo di valanghe;

Visto il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe per la gestione dei tracciati escursionistici n. 11/4/15 denominato "GARDECIA" e n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" di data 3.02.2012;

Visto l'art. 32 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L

Visto l'Art. 13 dello Statuto Comunale;

In qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

1. L'immediata istituzione del **divieto di transito per veicoli e pedoni** sul tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN" nel tratto corrispondente alla strada comunale della Val de Sèn Nicolò dalla località "Val de Bufaure" in poi e sull'intero tratto del tracciato escursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA".
2. L'immediata **sospensione della validità** delle autorizzazioni rilasciate per la stagione invernale 2013/2014 per il transito sui tratti dei tracciati descritti.
3. Tale divieto sarà segnalato da appositi cartelli al fine di portare a conoscenza ai possibili avventori del divieto di accesso alla zona di pericolo.

AVVERTITE CHE

- ✓ A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241 avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- ✓ A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento:
 - entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
- ✓ Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale.

La presente ordinanza ha validità immediata e si intenderà revocata mediante apposita Ordinanza sentito il parere della Commissione Valanghe.

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Telematico;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Servizio di sicurezza e Soccorso in montagna della Polizia di Stato località "Buffaure"	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Al Servizio Polizia Locale di Pozza di Fassa
Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'ufficio APT Val di Fassa	all'ufficio APT Pozza di Fassa
Al rifugio Gardecia località Gardecia	Al rifugio Stella Alpina località Gardecia	Alla Baia Enrosadira località Gardecia
Al ristorante "Baita Ciampiè"		

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Dellagiocoma dott. Tullio

